

Casartigiani * **RAS** *
Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo
CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

Casartigiani * **RAS** * *Associazione Artigiani e Piccole*
Imprese di Jesolo
CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

La riforma fiscale della previdenza complementare e dei contratti di assicurazione sulla vita D.Lgs. 47/2000

Relazione del Dr. Giuseppe Cerati

Relazione del Dr. Giuseppe Cerati
Dottore Commercialista in Milano e Parma

<< indietro > alla fine >>

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

La riforma è stata ispirata alla finalità di prevedere un trattamento tributario conforme alla natura differenziata dei contratti assicurativi (previdenziale, finanziario, assicurativa) equiparato al regime fiscale previsto per gli altri strumenti previdenziali e finanziari contemplati dall'ordinamento.

Con la riforma si è voluto rendere omogeneo il trattamento fiscale dei diversi “prodotti” previdenziali in relazione alle finalità perseguite dagli analoghi strumenti già esistenti, stimolando ulteriori forme di previdenza complementare.

Le leve fiscali sulle quali il legislatore ha maggiormente agito per rendere più o meno “appetibili” le diverse tipologie di prodotto sono state quelle della deducibilità dei

Casartigiani



RAS



Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

versamenti, della detrazione d'imposta e della diversa tassazione dei rendimenti finanziari.

LINEE GUIDA NELLA FISCALITA' DELLA PREVIDENZA

-) RINVIO DELLA TASSAZIONE DEL REDDITO ACCANTONATO PER FINALITA' PREVIDENZIALI**
-) PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE**
-) PRINCIPIO DELLA "CAPACITA' CONTRIBUTIVA"**
- ART. 6 DEL T.U.I.R. IL PRINCIPIO INDENNITARIO (LUCRO CESSANTE E DANNO EMERGENTE)**
-) NO ALLE DOPPIE IMPOSIZIONI**

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

LA SITUAZIONE PRIMA DEL D.LGS. 47/2000

-) EVOLUZIONE LEGISLATIVA: D.GS. 124/93, L. 335/95, D.LGS 47/2000
-) PREVALENTI AGEVOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA PREVIDENZA COLLETTIVA RISPETTO A QUELLA INDIVIDUALE
-) NELL'AMBITO DI QUELLA COLLETTIVA VI E' RILEVANTE DISTINZIONE TRA VECCHI E NUOVI ISCRITTI

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

-) **INCERTO CONFINE TRA RISPARMIO FINANZIARIO E PREVIDENZIALE**
-) **NON VI ERANO VANTAGGI FISCALI NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI**
-) **NON VI E' LA POSSIBILITA' DI DEDURRE PER I FAMIGLIARI A CARICO**
-) **VANTAGGI FISCALI PER I PRODOTTI ASSICURATIVI AD ELEVATO CONTENUTO FINANZIARIO**

I principi della riforma

ART. 3 L. 133/99

L'ART. 3 DEL "COLLEGATO" ALLA LEGGE FINANZIARIA 1999

L'art.3 del "collegato" alla legge finanziaria dispone che:

1. ***“ Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.***
2. **Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:**

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, fino al limite massimo complessivo di diecimilioni con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento d fine rapporto;

I principi della riforma**ART. 3 L. 133/99**

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi, possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell' imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai predetti organismi di investimento collettivo, conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall' imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 1993, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale.

Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento dell' accesso alla prestazione liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b)

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione . Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

I principi della riforma**ART. 3 L. 133/99****3.La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:**

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124/93, in coerenza con i principi dell' articolo 9 del medesimo decreto; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 alla disciplina fiscale di cui alla lett. c);

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma due, deducibilità fiscale della contribuzione, applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma due;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali , secondo i principi e i criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento a regime fiscale di cui alla lettera c).

I principi della riforma

ART. 3 L. 133/99

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato a) della L. 29.10.1961 n. 1216;*
- b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo, eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;*
- c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;*
- d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) che precedono, cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma tre che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;*

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

- e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
- f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

I principi della riforma

ART. 3 L. 133/99

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto nonché, delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma uno dell'art. 16 del t.u..i.r approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma due, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere in caso di rapporti di formazione e lavoro e altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
- b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui ai precedenti commi, con i decreti di cui al comma uno può altresì prevedersi:

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

- a) *la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto concernente la previdenza collettiva individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione , nel rispetto delle direttive comunitarie;*
- b) *l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie , prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma uno l'esclusione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma due;*

I principi della riforma**ART. 3 L. 133/99**

- c) *l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al fondo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 , n.124;*
- d) *l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993;*
- e) *il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13 bis citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi, nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di*

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto;

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il primo giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni permanenti.

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

I PRINCIPI FISCALI ISPIRATORI NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

-) LA LEVA FISCALE PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE**

-) DISCIPLINA FISCALE BASATA SU CRITERI RAZIONALI TALI DA RENDERE TRASPARENTE IL CARATTERE AGEVOLATIVO RISPETTO AL RISPARMIO FINANZIARIO**

-) **IL TRATTAMENTO AGEVOLATIVO DEI “PRODOTTI” PREVIDENZIALI DIPENDE DALLE FINALITA’ E NON DAL “MODELLO” CONTRATTUALE (PRINCIPIO DELLA NEUTRALITA’ FISCALE)**

-) **ESTENSIONE DEI BENEFICI A TUTTE LE CATEGORIE REDDITTUALI E DI SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA**

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE

-) **PRINCIPIO DELLA DEDUZIONE DAL REDDITO / NON CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDITO (ART. 10 TUIR)**

Onere deducibile:

- Tassatività

- Rilevanza

- Incidenza sulla situazione personale del contribuente
- Documentazione
- Indicazione in Dichiarazione dei Redditi
- Principio di cassa

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

-) SI SCINDE LA PARTE DELLA PRESTAZIONE IN TRE PARTI:

- 1) PARTE CHE DERIVA DALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
A SUA VOLTA SUDDIVISA IN :
 - A) CONTRIBUTO DEDOTTO**
 - B) CONTRIBUTO NON DEDOTTO****
- 2) RENDIMENTO FINANZIARIO**

PER 1) VERRANNO TASSATI SOLO I CONTRIBUTI DEDOTTI

E SEPARATAMENTE

PER 2) CON IMPOSTA SOSTITUTIVA

-) I RENDIMENTI MATURATI AL 31 12 2000 E QUELLI POST 31.12.2000

Deducibilità e detraibilità

D.Lgs. 47 del 18/2/00

Deducibilità: una somma è deducibile quando si può sottrarre dall'ammontare dei guadagni/redditi per ricavarne il reddito netto tassabile.

- il vantaggio fiscale della **deducibilità** (12% del reddito con un max di 10 milioni) è funzione dell'importo versato ma ancor di più del reddito percepito. **In altre parole tanto più alta è l'aliquota IRPEF a cui è assoggettato il reddito del contraente, tanto più elevato è il risparmio fiscale.**

I vantaggi della deducibilità**D.Lgs. 47 del 18/2/00**

| Reddito dichiarato | | Aliquota Irpef |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Fino a 15 milioni | | 18.5% |
| Oltre 15 milioni | fino a 30 milioni | 26.5% |
| Oltre 30 milioni | fino a 60 milioni | 33.5% |
| Oltre 60 milioni | fino a 135 milioni | 39.5% |
| Oltre 135 milioni | | 45.5% |

Quali effetti?

| Reddito dichiarato | Premio pagato | Risparmio fiscale con detraibilità | Risparmio fiscale con deducibilità |
|---------------------------|----------------------|---|---|
| 40.000.000 | 2.500.000 | 475.000 | 837.500 |
| 50.000.000 | 3.500.000 | 475.000 | 1.172.500 |
| 70.000.000 | 5.000.000 | 475.000 | 1.975.000 |
| 90.000.000 | 10.000.000 | 475.000 | 3.950.000 |

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

Dal 1° gennaio 2001 il mercato vita si dividerà in quattro nuove macrocategorie, ciascuna con finalità proprie e un diverso trattamento fiscale.

Le macrocategorie saranno costituite da :

- **1) FONDI PENSIONE (CHIUSI, APERTI E LE ADESIONI INDIVIDUALI AI F.P.A. (ART. 9 BIS D. Lgs. 124/93) LE POLIZZE A CONTENUTO PREVIDENZIALE (ART.9 TER D.LGS.124/93)**
- **2) LE ALTRE POLIZZE “PREVIDENZIALI” (VITALIZIE)**
- **3) LE POLIZZE A CONTENUTO ASSICURATIVO DI PURO RISCHIO**
- **4) POLIZZE A CONTENUTO FINANZIARIO**

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

Il provvedimento non ha solo ampliato i limiti di deducibilità fiscale dei contributi destinati ai Fondi Pensione, ma ha allargato il concetto di previdenza complementare ricomprendendo anche strumenti tipici del cosiddetto 3° pilastro (**Forme pensionistiche individuali**) individuabili mediante:

◆ **fondi pensione aperti (adesione individuale art. 9 bis)**

◆ **contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali**

I principi della riforma

D.Lgs. 47 del 18/2/00

◆ FONDI PENSIONE APERTI E ADESIONI INDIVIDUALI (ART. 9 BIS DEL D.LGS. 124/93)

Ai fini della deducibilità fiscale, essi dovranno tuttavia presentare caratteristiche analoghe ai Fondi Pensione con esplicito riferimento alla tipologia ed ai requisiti di accesso alle prestazioni:

◆ pensione di vecchiaia

◆ pensione di anzianità

◆ prestazione erogata almeno per il 50% in forma di rendita

1) I FONDI PENSIONE APERTI CHIUSI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS)/ Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93) Quadro generale

- **Destinatari**

Art. 2

Art. 3 comma 1, lett. c-ter)

Art. 8 comma 1-bis)

D.Lgs. 124/93

Il regime di deducibilità fiscale viene esteso a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla tipologia di reddito dichiarato.

Potranno sottoscrivere questi prodotti:

- *lavoratori autonomi/liberi professionisti*
- *lavoratori dipendenti*
- *soci di cooperative*

Rientrano quindi anche:


- *imprenditori agricoli*
- *casalinghe*
- *tutti i soggetti sprovvisti di una posizione pensionistica obbligatoria*

**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Quadro generale**


REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

• **Età pensionabile**

L'età pensionabile è quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza



Per i lavoratori
dipendenti 65 anni



Per i lavoratori autonomi da
57 a 65 anni in base alla
categoria lavorativa di
appartenenza-

Per i soggetti non titolari di reddito da lavoro o d'impresa l'età pensionabile è di 57 anni (art. 1 L.335 dell'8/8/95).

**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Quadro generale**

La **prestazione di vecchiaia** è ottenibile al raggiungimento dell'età pensionabile con un minimo di **5 anni** di partecipazione.

La **prestazione di anzianità** è ottenibile in caso di cessazione dell'attività lavorativa e occorre una partecipazione minima di **15 anni** e un'età non più di **10 anni** inferiore a quella prevista per la prestazione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza

ESEMPIO

| Età alla sottoscrizione | Categoria | Età al momento cessazione attività lavorativa | Diritto prestazione di anzianità | Motivazione |
|--------------------------------|----------------------|--|---|--|
| 36 | Lav. Dip. | 45 | NO | Non ha raggiunto neanche il minimo periodo di contribuzione |
| 35 | Lav. Autonomo | 50 | NO | L'età è superiore di più di 10 anni a quella prevista per la prestazione di vecchiaia |
| 35 | Lav. Autonomo | 55 | SI' | Risponde a tutti i requisiti |

E' prevista la possibilità di prosecuzione della contribuzione per max. 5 anni successivi all'età del pensionamento di vecchiaia.

1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93) Quadro generale

•Aspetti normativi e fiscali

- La prestazione finale può essere riscossa sotto forma di capitale al **max. per il 50%** del suo ammontare. **Non è prevista, fatto salvo per alcune eccezioni, la riscossione di un'aliquota superiore in capitale.**
- **Non sono previste possibilità di anticipo o riscatto anticipato**, se non per le stesse casistiche delle forme collettive (acquisto o ristrutturazioni della prima casa, spese mediche di particolare gravità) **dopo 8 anni di contribuzione.**

Possibilità di trasferire la posizione ad altra forma previdenziale: Fondi Pensione Chiusi, Fondi Pensione Aperti o altra polizza previdenziale in regime di neutralità fiscale.

I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS)

Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)

La tassazione e le fasi

- E' previsto **un plafond di deducibilità fiscale unico (12% del reddito complessivo con il limite max. di Lit. 10.000.000 anno)** comune a tutte le tipologie di reddito.
- **In questo tetto rientrano sia i contributi alle forme collettive che a quelle individuali.** In altre parole il cumulo dei contributi versati a tutte le forme previdenziali non può comunque essere superiore ai 10 milioni.
- E' stabilita per il contribuente la possibilità **di deduzione per i versamenti effettuati per i soggetti fiscalmente a carico per la parte dagli stessi non dedotta.**
- E' prevista **un' imposta sostitutiva dell'11% sul risultato di gestione maturato in fase di costituzione, calcolata su base annua.**
- La rendita è imponibile per la sola parte relativa ai premi dedotti e ai redditi non già tassati.

- Il rendimento finanziario annuo della rendita in erogazione è tassato con aliquota del **12,5%**.

I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS)

Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)

Quadro generale

ESEMPIO

IPOTESI

- Artigiano, maschio, 35 anni, reddito dichiarato 50 milioni.
- Premio massimo tollerabile per usufruire della deducibilità fiscale: £ 6.000.000.
- Durata piano dei versamenti: 65(età pens.)– 35=30
- Sommatoria dei versamenti al termine: £ 180.000.000
- Plusvalenza finanziaria netta ipotizzata: £120.000.000
- Montante alla scadenza convertibile in rendita: £300.000.000 (60% derivante dai premi versati e dedotti, 40% dalla plusvalenza finanziaria già tassata).
- Rendita conseguibile: £ 20.000.000

OPZIONI ALLA SCADENZA

- 100% rendita: rientrerà nel reddito imponibile la parte della rendita ascrivibile ai premi versati e dedotti. Nell'esempio il 60% della rendita – 12 milioni – sarà soggetto ad imposta.
- **Almeno 2/3 in rendita e il resto capitale:** la rendita rientrerà nell'imponibile per la parte ascrivibile ai premi versati e dedotti, il capitale sarà tassato con l'aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, solo per la parte relativa ai premi versati e dedotti. Nell'esempio il 60% di 13.5 milioni rientrerà nell'imponibile e 60 milioni di capitale saranno tassati con l'aliquota media IRPEF.
- **50% rendita, 50% capitale:** la rendita seguirà le stesse regole sopra esposte, mentre il capitale sarà interamente tassato con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni. Nell'esempio 6 milioni della rendita annua rientreranno nell'imponibile e 150 milioni di capitale saranno tassati con l'aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni.

I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93) Disciplina dei contributi

•Deducibilità dei premi

I premi versati sono deducibili fino al 12% del reddito complessivo con un tetto massimo di 10 milioni (importo comprensivo di eventuali contributi ai fondi pensione).

L'importo al quale il tetto massimo di 10 milioni coincide con il limite del 12% è di 83.333.333 lire.

Versamenti in eccedenza rispetto ai limiti sopra definiti sono consentiti ma non sono deducibili. In sede di liquidazione la parte di contributi non dedotti, il cui ammontare deve essere comunicato alla compagnia, è sempre esente e non produrrà la ri-tassazione dell'importo non dedotto all'origine.

Per reddito complessivo si intende il reddito da lavoro, dipendente o autonomo, più eventuali altri redditi (T.U.I.R. DPR 917/86).

**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Disciplina dei contributi**

•Familiari a carico

E' possibile attivare forme pensionistiche previdenziali anche a favore di persone fiscalmente a carico.

Il limite di deducibilità resta comunque fissato in 10 milioni.

La deduzione dei contributi versati spetta:

- innanzitutto *al soggetto a carico*, nei limiti dell'eventuale reddito dichiarato e con il massimo di 10 milioni, senza applicazione del limite del 12%.
- *al "capofamiglia"* per la parte non dedotta dal familiare sempre nel limite di 10 milioni.
- **sui versamenti eseguiti a favore dei familiari a carico non opera il limite del 12% del reddito, ma solo quello dei 10 milioni massimo di deducibilità.**


ESEMPIO:

- Lavoratore dipendente con familiare a carico. Reddito dichiarato 40 milioni.
- Premio corrisposto dal familiare a carico 10 milioni.

- Reddito imponibile del capofamiglia 30 milioni.

1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93) Disciplina dei contributi

QUALI NOVITA' quindi con la nuova normativa?



1. I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93) Disciplina dei contributi

• **Lavoratori dipendenti *nuovi iscritti* (iscritti a vecchi o nuovi Fondi Pensione post 28/4/1993)**

Limiti annui di deducibilità ⇒ 12% del reddito complessivo con un massimo di Lit. 10 milioni.

Entro tale plafond la **deduzione** compete, relativamente al reddito da lavoro dipendente, **per un importo** (contributo del datore di lavoro e del lavoratore) **non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive**, salvo che la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori e nei confronti dei lavoratori c.d. “vecchi iscritti” alle vecchie casse.

Se il lavoratore ha altri redditi la deduzione su tali redditi spetta pure in assenza della destinazione del TFR al Fondo Pensione.

1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93) Disciplina dei contributi

- **Lavoratori dipendenti *vecchi iscritti* (già iscritti alla data del 28/4/1993 a forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15.11.1992)**

Limiti annui di deducibilità ⇒ 12% con un massimo di Lit. 10 milioni o contributi versati al 31/12/1999 se superiori a 10 milioni*.

Nessun obbligo di conferimento del TFR.

- Il riferimento ai contributi versati al 31/12/1999 opera per un periodo transitorio di 5anni.

IN GENERALE L'OBBLIGO DI SMOBILIZZO DEL TFR NON VI E' QUANDO:


- “vecchi iscritti”;
- fonte istitutiva costituita solo tra lavoratori dipendenti;
- versamenti per i soggetti a carico;
- nel caso in cui un fondo di categoria non sia operante da due anni;

1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS)

Disciplina dei contributi

- **Lavoratori autonomi e liberi professionisti.**

Limiti annui di deducibilità ⇒ 12% del reddito complessivo con un massimo di Lit. 10 milioni.



**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Disciplina dei contributi**

Deducibilità dei premi

Un esempio

Un lavoratore autonomo con un reddito annuo lordo di 60 milioni paga 16,8 milioni in imposte dirette, ipotizzando un'aliquota IRPEF media del 28,00%.

Supponendo che venga stipulata una polizza individuale previdenziale per l'importo massimo consentito dalla normativa, che in questo caso è di 7,2 milioni (12% del reddito complessivo di 60 milioni), il reddito imponibile si riduce a 52,8 milioni (reddito lordo di 60 mil. - premi versati per 7,2 mil.) con un'aliquota media del 27,25%.

Le imposte dirette si riducono quindi a 14.338.000 con un risparmio fiscale di **2.412.000 LIRE.**

Casartigiani



RAS



Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

L'anno successivo, al variare del reddito e dei versamenti previdenziali effettuati, si ripeterà analogo procedimento.

**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Fase dell'accumulo**

Le plusvalenze finanziarie vengono tassate all'11% su base annua.

Il risultato netto sul quale deve essere applicata **l'imposta sostitutiva dell'11%** viene determinato nelle forme pensionistiche individuali:

•**attuate mediante fondi pensione aperti:** patrimonio netto al 31/12 + uscite previdenziali-entrate previdenziali* e finanziarie- patrimonio netto all'1/1.

*Uscite previdenziali: erogazioni per prestazioni e riscatti, somme trasferite ad altre forme pensionistiche.

Entrate previdenziali: contributi versati, somme ricevute da altre forme previdenziali.

**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Fase dell'accumulo**

Eventuali risultati negativi (**minusvalenze**) verranno computate in diminuzione del risultato dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza limitazioni temporali.

ESEMPIO

| DATA | PREMIO PAGATO | VALORE RAGGIUNTO | PLUSVALENZA/MINUSVALENZA REALIZZATA | IMPOSTE (11%) |
|-----------|---------------|------------------|-------------------------------------|---|
| 1/01/2001 | 100 milioni | 90 milioni | -10 milioni | 0 |
| 1/01/2002 | 100 milioni | 190 milioni | 0 | 0 |
| 1/01/2003 | 100 milioni | 300 milioni | 10 milioni | 0 (per compensare le perdite sofferte in precedenza) |

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1/01/2004 | 100 milioni | 450 milioni | 50 milioni | 5,5 milioni |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|

**1. I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Fase della erogazione delle prestazioni**

Alcune precisazioni...

Attuali Fondi Pensione

Per gli attuali Fondi Pensione l'ammontare delle prestazioni maturate fino al 31/12/2000 rimarrà assoggettato alla disciplina attualmente in vigore mentre la nuova disciplina si renderà applicabile solo alla parte delle prestazioni maturate successivamente al 1° gennaio 2001.

In particolare i Fondi Pensione Aperti per tutto il 2000 subiranno le ritenute sugli investimenti finanziari a titolo d' imposta (in genere 12,5%) , mentre a partire dal gennaio 2001 saranno assoggettati sui risultati netti di gestione ad un'imposta con aliquota del **11%**.

Casartigiani



RAS



Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

NOVITA PER GLI INVESTIMENTI IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Relazione del Dr. Giuseppe Cerati
Dottore Commercialista in Milano e Parma

**1 I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Fase della erogazione delle prestazioni**

•Tassazione delle prestazioni.

Per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data dell'1° gennaio 2001 le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla stessa data nonché, in caso di riscatto parziale o di anticipazione, a quelle erogate da tale data. Il pregresso mantiene il trattamento valido fino al 31/12/2000.

E' obbligatoria la conversione in rendita di un importo almeno pari al 50% del montante finale. La prestazione può altresì essere richiesta in forma di capitale qualora l'importo annuo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Una particolare agevolazione è prevista in caso di opzione in forma di rendita per una quota maggiore dei 2/3 del montante maturato.

**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Fase della erogazione delle prestazioni**

- **Prestazioni in CAPITALE: tassazione separata** ricalcolata dagli uffici fiscali sulla base degli ultimi 5 anni (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni)

Se il capitale liquidato non supera 1/3 del capitale maturato è tassata solo la parte relativa ai contributi già dedotti; altrimenti viene tassato l'intero importo e dunque **una parte dell'ammontare subisce una doppia tassazione.**

- **Prestazioni in RENDITA: tassazione progressiva per il solo** importo per il quale si è fruito della deduzione.

Applicazione sul rendimento finanziario annuale della rendita dell'imposta pari al 12,5%.

**1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A.
(Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)
Fase della erogazione delle prestazioni**

•Riscatto

Non sono ammesse anticipazioni.

E' possibile riscattare la posizione, anche parzialmente, soltanto se ricorrono le seguenti ipotesi (art. 7 comma 4 D.Lgs. 124):

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
- acquisto della 1° casa di abitazione per sé o per i figli
- spese di manutenzione e ristrutturazione per la 1° casa.

In caso di riscatto parziale l'importo sarà soggetto a tassazione separata - aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni - con esclusione della quota interessi imputabile alla rivalutazione, se il capitale percepito è massimo 1/3 del totale finale.

Almeno 2/3 dell'importo complessivo deve essere convertito in rendita.

In caso di premorienza la posizione può essere riscattata dagli eredi con l'esclusione della tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta.

1) I FONDI PENSIONE CHIUSI APERTI E ADESIONE INDIVIDUALE AD UN F.P.A. (Art.9 BIS) Le polizze a contenuto previdenziale (ART- 9 TER D.LGS. D.124/93)

•Trasferimento della posizione.

Analogamente a quanto avviene per i Fondi Pensione, anche chi aderisce a una forma pensionistica individuale ha facoltà di trasferire l'intera posizione ad un fondo pensione aperto o chiuso o ad altra forma di previdenza individuale.

Il trasferimento è possibile a patto che siano trascorsi **almeno 3 anni** dalla data di adesione al contratto.

2 Le altre polizze “previdenziali” (vitalizie senza possibilità di riscatto)

La tassazione nelle diverse fasi

La fase della contribuzione: non si deducono o detraggono i premi pagati

La fase dell’accumulo: la tassazione è sui rendimenti anno per anno

La fase della erogazione delle prestazioni: non è tassata l’erogazione della rendita (il rendimento delle somme presso la compagnia è tassato in capo alla stessa)

3 Polizze a contenuto assicurativo di puro rischio Linee generali

Rientrano in questa categoria di polizze vita tutti i contratti strettamente assicurativi aventi per oggetto la copertura dei seguenti rischi:

- **morte**
- **invalidità permanente superiore al 5%**
- **non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana (se non prevista facoltà di recesso da parte della compagnia). Le caratteristiche di queste polizze (le cosiddette Long Term Care) verranno individuate con decreto del Ministero delle Finanze, sentito l'ISVAP.**

3 Polizze a contenuto assicurativo

La fase della contribuzione

Su tutti i contratti di natura assicurativa verrà mantenuta la possibilità di detrarre fiscalmente il premio nella misura del 19% su un premio massimo di 2,5 milioni ed abolita l'attuale tasso di assicurazione sui premi del 2,5 %.

Ciò permetterà un risparmio massimo di 475.000lire sulle imposte se il premio versato è maggiore o uguale a 2.500.000 lire.

3 Polizze a contenuto assicurativo

La fase dell'accumulo

Non vi sono tassazioni per mancanza di base imponibile in tale fase

3 Polizze a contenuto assicurativo

La fase della erogazione delle prestazioni

•Tassazione delle prestazioni

I capitali e le rendite erogate a seguito di invalidità permanente o di morte non sono tassabili e non rientrano nei redditi IRPEF.

Per la non tassabilità delle prestazioni in forma di rendita deve essere chiaramente prevista tale modalità di erogazione nelle condizioni contrattuali.

Nei **contratti misti** i diversi regimi fiscali si rendono distintamente applicabili sia per quanto riguarda il trattamento dei premi che delle prestazioni.

3 Polizze a contenuto assicurativo**Riepilogo****Detraibilità dei premi assicurativi (ex art. 13-bis, D.p.r. 917/86)**

| | Contratti stipulati fino al 31.12.2000 | Contratti stipulati dal 1.1.2001 |
|---|---|--|
| CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE (forme contrattuali attualmente in vigore) | SI | NO |
| CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SOLO CASO MORTE | SI | SI |
| CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL RISCHIO DI INVALIDITA' PERMANENTE (minimo 5%) | SI (solo da infortunio) | SI (derivante da qualsiasi causa) |
| LONG TERM CARE (senza possibilità di recesso da | NO | SI |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| parte della compagnia) | | |
|-------------------------------|--|--|

4 Polizze a contenuto finanziario

Quadro generale

Tutti i contratti di assicurazione sulla vita diversi da quelli aventi finalità previdenziali e da quelli volti alla copertura dei rischi morte, invalidità permanente grave e non autosufficienza, saranno considerati contratti assicurativi con contenuto finanziario .

Rientrano in questa categoria quindi le polizze rivalutabili, i contratti di capitalizzazione, le unit-linked, le index linked e le cosiddette “miste”.

In tali contratti quindi **le prestazioni saranno slegate dall'età pensionabile dell'assicurato** e non ci saranno i diversi vincoli normativi visti in precedenza.

Di fatto, la quasi totalità degli attuali contratti assicurativi sulla vita, se sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2001, rientrerà in questa categoria.

4 Polizze a contenuto finanziario

Quadro generale

Dal 1° gennaio 2001 convivranno due regimi fiscali sulle polizze vita differenti e non cumulabili:

- ◆ La **DETRAIBILITA'** di tutti i contratti stipulati ante 1/1/2001 fino alla scadenza degli stessi.
- ◆ La **DETRAIBILITA'** su **TCM** e sul "**PREMIO DI RISCHIO**" delle tariffe che prevedono il **CASO MORTE**.

4 Polizze a contenuto finanziario

La fase della contribuzione

- **Eliminazione della tassa di assicurazione e della detrazione fiscale**

A differenza degli attuali contratti di assicurazione, sulle polizze di natura finanziaria sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2001 non verrà applicata la tassa di assicurazione del 2,5% sul premio versato.

Viene altresì eliminata la possibilità di beneficiare dell'attuale detrazione d'imposta del 19% dei premi versati calcolati su un importo massimi di 2.500.000.

4 Polizze a contenuto finanziario

La fase dell'accumulo

Non vi è tassazione del contratto durante la fase di accumulo

4 Polizze a contenuto finanziario

La fase della erogazione delle prestazioni

• **Aspetti fiscali**

Eliminazione della tassa di assicurazione e della detrazione fiscale.

Riscossione del **capitale**: tassazione delle plusvalenze a scadenza con aliquota al 12,5% e applicazione di un equalizzatore o con altro strumento non ancora individuato.

Conversione in **rendita**: totalmente esclusa dal reddito imponibile.

4 Polizze a contenuto finanziario

La fase delle erogazione delle prestazioni

- **Tassazione delle prestazioni**

Riscossione del capitale

Al momento dell'erogazione della prestazione sulla plusvalenza maturata si applica un'imposta sostitutiva dei redditi del 12,5% rettificata con il cosiddetto "equalizzatore" o con altro strumento non ancora individuato

La finalità dell'equalizzatore è quella di rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i rendimenti finanziari avessero subito la tassazione per maturazione (cioè anno per anno).

4 Polizze a contenuto finanziario

La fase di erogazione delle prestazioni

L'EQUALIZZATORE (ABROGATO)

L'equalizzatore è una formula matematica volta a elevare il prelievo a carico dell'investitore che paga l'imposta solo al momento della cessione del titolo o della quota di fondo, per assimilare l'entità del suo onere fiscale a quello dell'investitore che invece paga l'imposta alla fine di ogni anno, in ragione della plusvalenza risultante meramente dall'andamento del prezzo.

Obiettivo dell'equalizzatore è parificare il prelievo fiscale tra i diversi regimi applicati agli investimenti - regime del risparmio amministrato (FCI esteri, dossier titoli e polizze vita di risparmio) e regime del risparmio gestito (FCI di diritto italiano e Gestioni Patrimoniali)-.

Grazie a questo strumento tutti gli investimenti dovrebbero pagare la stessa cifra sia nel caso in cui siano tassati anno per anno sia nel caso in cui siano tassati soltanto al momento della cessione.

Secondo una simulazione de "Il sole 24 ore" l'equalizzatore dovrebbe alzare l'aliquota di prelievo fiscale dal 12.5% a circa il 13%.

In ogni caso l'equalizzatore non si applicherà agli investimenti detenuti per meno di 12 mesi, né a dividendi o cedole, né a guadagni o perdite che derivano da partecipazioni qualificate.

4 Polizze a contenuto finanziario

La fase di erogazione delle prestazioni

- **Tassazione delle prestazioni**

Conversione in rendita

Non applica alcuna imposizione al momento della conversione in rendita

- **Tassazione della rendita**

La rendita costituisce reddito assimilato a lavoro dipendente ed è tassato per l'intero ammontare percepito

Relazione del Dr. Giuseppe Cerati

Relazione del Dr. Giuseppe Cerati
Dottore Commercialista in Milano e Parma

Casartigiani



RAS



Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo

CONVEGNO JESOLO 4 DICEMBRE 2001

Dottore Commercialista in Milano e Parma

<< indietro > all'inizio >>

Relazione del Dr. Giuseppe Cerati
Dottore Commercialista in Milano e Parma